Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 3 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 43.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa santuario dei SS. Cosma e Damiano, in Eboli . Pag. 1322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970.
Nomina del Commissario dello Stato per la Regione siciliana . . . . . Pag. 1323

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.
Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona. Pag. 1323

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.
Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione. Pag. 1323

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.
Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione. Pag. 1325

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.
Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale del Ministero della pubblica istruzione . . . . Pag. 1327

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.
Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado del Ministero della pubblica istruzione . . . . Pag. 1329

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle alberature ai margini della S. S. n. 47 « Valsugana » nel comune di Piazzola sul Brenta . . . . Pag. 1330

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.
Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo . . . . Pag. 1331

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.
Modificazione ai decreti ministeriali 15 novembre 1965 e 16 febbraio 1966 contenenti norme di organizzazione dei comitati regionali per la programmazione economica. Pag. 1331

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e zone sottostanti del comune di Bassiano . . Pag. 1332

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.
Approvazione del piano territoriale paesistico della località « Portonovo », in comune di Ancona . . . Pag. 1332

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.
Proroga al 31 dicembre 1969 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso, istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia e Lussemburgo. Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.
Autorizzazione all'Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio termine. ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 . . . . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra del regalo novità e I Rassegna dei viaggi e delle vacanze », in Genova . . . . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.
Proroga del termine di presentazione delle denunce delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1969-70 . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma . . . . Pag. 1334

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di esercizio venatorio nei comuni di Amelia e Guardea. Pag. 1335

Ministero della pubblica istruzione: Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale. Pag. 1335

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania - Napoli: Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Ercolano . Pag. 1335

Ministero della difesa: Perdita di decorazioni al valor militare . . Pag. 1335

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile Pag. 1335

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Revoca del decreto ministeriale 27 aprile 1962 relativo allo scioglimento della società cooperativa « Giuseppe Toniolo », con sede in Valentano . . . Pag. 1336
Costituzione dell'Istituto nazionale di assistenza per i contadini . . . . . Pag. 1336

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico. Pag. 1336
Media dei cambi e dei titoli . Pag. 1336

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato . Pag. 1337

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere . . . Pag. 1337
Concorso per esami a venti posti di capo ufficio aggiunto in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato . Pag. 1342

Ministero della pubblica istruzione:
Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1968. Pag. 1347
Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a posti di insegnanti d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte . . . . Pag. 1348
Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a posti di insegnanti d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1968 negli istituti d'arte . . . . Pag. 1350
Sospensione dell'esecuzione del bando di concorso alla cattedra di « Storia » presso l'Università di Salerno. Pag. 1351

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese . . . . Pag. 1352

Ministero del tesoro:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto contatore, pesatore e verificatore di monete . . . . . . Pag. 1352
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto meccanico. Pag. 1352

Ufficio medico provinciale di Brescia: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brescia . . . . . Pag. 1352

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 3 MARZO 1970:

MINISTERO DELLA SANITA'
DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 100 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1969).

Elenco n. 101 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4187/R in data 23 dicembre 1969.

Elenco n. 102 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre luglio-dicembre 1969).

(233-234-235)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **43.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa santuario dei SS. Cosma e Damiano, in Eboli.

N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa santuario dei SS. Cosma e Damiano, in Eboli (Salerno), con il patrimonio costituito dal capitale di L. 2.000.000, investito in titoli di Stato al 5 % e da un appezzamento di terreno di are 10, con insistenti il sacro tempio e sue pertinenze, destinato dal comune di Eboli.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970.

Nomina del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al Commissario dello Stato per l'anzidetta Regione;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1969, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Alfredo Correra è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 10 dicembre 1969, l'incarico di Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 dicembre 1969, il prefetto di 1ª classe dott. Alfredo Correra è nominato Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in sostituzione del dott. Lorenzo Torrisi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1970
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 380

(1753)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle attività industriali delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona, ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore predetto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 8 maggio 1969 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle attività industriali delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 maggio 1969 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 7 luglio 1969, è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare per la direzione generale dell'istruzione elementare gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti pre-

liminari istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale dell'istruzione elementare sono i seguenti:

A - *Provvedimenti riguardanti il personale ispettivo, direttivo e insegnante dell'istruzione elementare nei casi in cui non sono attribuiti alle competenze dei provveditori agli studi*:

1) esclusione da esami e da concorsi, nonchè dal collocamento in ruolo in applicazione di particolari disposizioni di legge, per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente o in conformità del parere del consiglio d'amministrazione nei casi in cui è richiesto detto parere;

2) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi di rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento o di perdita della cittadinanza italiana;

3) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio;

4) provvedimenti di riconoscimento, ai fini economici e di carriera, di servizi prestati precedentemente all'immissione in ruolo;

5) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

6) modifica e rettifica del cognome negli atti di carriera;

7) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità con le modalità indicate nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

8) cancellazione dal ruolo del personale cessato dal servizio o che ha conseguito la nomina in altri ruoli;

9) denunzia alla procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

10) promozione dell'azione di rivalsa nei casi di cui al secondo comma dell'art. 22 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

11) diffida ai sensi dell'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) provvedimenti di cessazione dal rapporto di impiego ai sensi dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) mandati diretti per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per infermità dipendente da cause di servizio, nonchè relativi ad interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio, di quelli cessati dal servizio e delle loro famiglie nei casi non attribuiti alla competenza degli organi periferici;

14) concessione del congedo straordinario, quando questo compete di diritto, al personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

15) collocamento in aspettativa per infermità alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) collocamento in aspettativa per servizio militare o per mandato parlamentare o per mandato contemplato dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, numero 1078;

17) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) revoca dalla sospensione cautelare nei casi previsti dall'art. 97, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

19) destituzione di diritto a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

20) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti in giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

21) collocamento a riposo a domanda;

22) provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

23) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria, fuori dei casi in cui tale competenza è attribuita ai provveditori agli studi;

24) predisposizione del progetto di liquidazione provvisoria della indennità di buon'uscita;

B - *Altri provvedimenti*:

25) richiesta di parere al consiglio superiore della pubblica istruzione sugli affari per i quali sia prescritto il parere preventivo di detto organo;

26) richiesta agli organi competenti della designazione di presidenti o di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi, nonchè di componenti di commissioni, consigli, collegi e comitati istituiti per legge o per regolamento;

27) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

28) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali o di somme erroneamente versate in tesoreria;

29) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'amministrazione;

30) provvedimenti di rigetto delle domande di erezione in ente morale per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

31) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

32) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi;

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla direzione generale dell'istruzione elementare sono:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione degli atti per i quali è prescritta detta pubblicazione;

2) trasmissione alla ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, degli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il controllo e il visto di detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici nei casi in cui la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prescritta da norme particolari;

4) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, della deliberazione del consiglio di amministrazione sulla proroga eccezionale dell'aspettativa ai sensi dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) richiesta, in fase istruttoria, di atti, dati e notizie occorrenti ai fini dell'accertamento dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

6) richiesta di documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e di preferenza ai candidati che hanno superato prove di esame e di concorso che rientrano nella competenza della direzione generale;

7) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego agli aventi titolo;

8) richiesta agli organi competenti delle informazioni per l'accertamento d'ufficio della buona condotta ai fini di cui al numero precedente;

9) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui al n. 6;

10) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

11) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

12) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza della sezione cui sono preposti;

13) deposito, a seguito di richiesta del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali e straordinari;

14) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti agli altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla direzione generale dell'istruzione elementare sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi o estratti conformi di atti e documenti nei casi non vietati dalla legge, dai regolamenti o dal direttore generale;

2) dichiarazione di ricevimento di atti, documenti o pubblicazioni da inserire nei fascicoli personali;

3) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dai superiori negli affari di competenza;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

5) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

6) autenticazione di atti e certificazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato per notizia alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare per la direzione generale dell'istruzione professionale gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti preliminari istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale dell'istruzione professionale sono i seguenti:

A - *Provvedimenti riguardanti il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti dipendenti dalla direzione generale*:

1) esclusione da esami e da concorsi, nonchè dal collocamento in ruolo in applicazione di particolari disposizioni di legge per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente o in conformità del parere del consiglio d'amministrazione nei casi in cui è richiesto detto parere;

2) proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

3) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi di rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento o di perdita della cittadinanza italiana;

4) modifica e rettifica del cognome negli atti di carriera;

5) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità con le modalità indicate negli articoli 42 e seguenti del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) cancellazione dal ruolo del personale cessato dal servizio o che ha conseguito la nomina in altri ruoli;

7) denunzia alla procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

8) promozione dell'azione di rivalsa nei casi di cui al secondo comma dell'art. 22 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) diffida ai sensi dell'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

10) provvedimenti di cessazione dal rapporto di impiego ai sensi dell'art. 131 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

11) mandati diretti per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per infermità dipendente da cause di servizio nonchè rela-

tivi ad interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio, di quelli cessati dal servizio e delle loro famiglie nei casi non attribuiti alla competenza degli organi periferici;

12) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) esclusione dagli scrutini e dai concorsi ed esami di promozione dei dipendenti sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

14) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dall'art. 97, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) destituzione di diritto a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti in giudizio penale di revisione o proscioglimento da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

17) collocamento a riposo a domanda;

18) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria fuori dei casi in cui tale competenza è attribuita ai provveditori agli studi;

19) predisposizione del progetto di liquidazione provvisoria dell'indennità di buon'uscita;

B - *Provvedimenti riguardanti soltanto il personale non insegnante degli istituti dipendenti*:

20) provvedimenti di diniego di assunzione in ruolo per chiamata diretta di invalidi od appartenenti a categorie assimilate per mancanza di posti o per difetto, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente;

21) esonero dal periodo di prova quando ricorrano le condizioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

22) provvedimenti di attribuzione di aumenti anticipati di stipendio, in esecuzione della scelta deliberata dal consiglio d'amministrazione;

C - *Altri provvedimenti*:

23) richiesta di parere al consiglio superiore della pubblica istruzione sugli affari per i quali sia prescritto il parere preventivo di detto organo;

24) richiesta agli organi competenti della designazione di presidenti o di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi nonchè di componenti di commissioni, consigli, collegi, comitati istituiti per legge o per regolamento;

25) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

26) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali o di somme erroneamente versate in tesoreria;

27) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'amministrazione;

28) provvedimenti di rigetto delle domande di erezione in Ente morale per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

29) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

30) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla direzione generale dell'istruzione professionale sono:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione degli atti per i quali è prescritta detta pubblicazione;

2) trasmissione alla ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, degli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il controllo e il visto di detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici nei casi in cui la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prescritta da norme particolari;

4) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, della deliberazione del consiglio di amministrazione sulla proroga eccezionale dell'aspettativa ai sensi dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) richiesta, in fase istruttoria, di atti, dati e notizie occorrenti ai fini dell'accertamento dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

6) richiesta di documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e di preferenza ai candidati che hanno superato prove di esame e di concorso che rientrano nella competenza della direzione generale;

7) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego agli aventi titolo;

8) richiesta agli organi competenti delle informazioni per l'accertamento d'ufficio della buona condotta ai fini di cui al numero precedente;

9) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui al n. 6;

10) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

11) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

12) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza della sezione cui sono preposti;

13) deposito, a seguito di richiesta del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali e straordinari;

14) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti agli altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla direzione generale dell'istruzione professionale sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi o estratti conformi di atti e documenti nei casi non vietati dalla legge, dai regolamenti o dal direttore generale;

2) dichiarazione di ricevimento di atti, documenti e pubblicazioni da inserire nei fascicoli personali;

3) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dai superiori negli affari di competenza;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

5) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

6) autenticazione di atti e certificazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato per notizia alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare per la direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale sono i seguenti:

A - *Provvedimenti riguardanti il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti dipendenti dalla direzione generale*:

1) esclusione da esami e da concorsi, nonchè dal collocamento in ruolo in applicazione di particolari disposizioni di legge per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente o in conformità del parere del consiglio d'amministrazione, nei casi in cui è richiesto detto parere;

2) proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

3) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi di rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento o di perdita della cittadinanza italiana;

4) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio;

5) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

6) provvedimenti di riconoscimento, ai fini economici e di carriera, dei servizi prestati precedentemente all'immissione in ruolo del personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

7) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili di Stato, ex combattente, invalido di guerra o appartenente ad altre categorie assimilate;

8) modifica e rettifica del cognome negli atti di carriera;

9) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità con le modalità indicate negli articoli 42 e seguenti del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

10) cancellazione dal ruolo del personale cessato dal servizio o che ha conseguito la nomina in altri ruoli;

11) denunzia alla procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) promozione dell'azione di rivalsa nei casi di cui al secondo comma dell'art. 22 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) diffida ai sensi dell'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

14) provvedimenti di cessazione dal rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 131 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) mandati diretti per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per infermità dipendente da cause di servizio nonchè relativi ad interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio, di quelli cessati dal servizio e delle loro famiglie, nei casi non attribuiti alla competenza degli organi periferici;

16) concessione del congedo straordinario, quando questo compete di diritto, al personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

17) collocamento in aspettativa per infermità alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

18) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

19) esclusione dagli scrutini, dai concorsi ed esami di promozione dei dipendenti sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

20) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dall'art. 97, primo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

21) destituzione di diritto a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

22) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti in giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

23) collocamento a riposo a domanda;

24) provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

25) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria, fuori dei casi in cui tale competenza è attribuita al provveditore agli studi;

26) predisposizione del progetto di liquidazione provvisoria della indennità di buon'uscita.

B - *Provvedimenti riguardanti soltanto il personale non insegnante degli istituti dipendenti*:

27) provvedimenti di diniego di assunzione in ruolo per chiamata diretta di invalidi od appartenenti a categorie assimilate per mancanza di posti o per difetto, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente;

28) esonero dal periodo di prova quando ricorrano le condizioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

29) provvedimenti di attribuzione di aumenti anticipati di stipendio per merito, in esecuzione della scelta deliberata dal consiglio di amministrazione.

C - *Altri provvedimenti*:

30) richiesta di parere al consiglio superiore della pubblica istruzione sugli affari per i quali sia prescritto il parere preventivo di detto organo;

31) richiesta agli organi competenti della designazione di presidenti o di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi, nonchè di componenti di commissioni, consigli, collegi, comitati istituiti per legge o per regolamento;

32) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

33) provvedimento per il rimborso di depositi cauzionali o di somme erroneamente versate in tesoreria;

34) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'amministrazione;

35) provvedimenti di rigetto delle domande di erezione in ente morale per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

36) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

37) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale sono:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione degli atti per i quali è prescritta detta pubblicazione;

2) trasmissione alla ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, degli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il controllo e il visto di detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici nei casi in cui la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prescritta da norme particolari;

4) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, della deliberazione del consiglio di amministrazione sulla proroga eccezionale dell'aspettativa ai sensi dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) richiesta, in fase istruttoria, di atti, dati e notizie occorrenti ai fini dell'accertamento dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

6) richiesta di documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e di preferenza ai candidati che hanno superato prove di esame e di concorso che rientrano nella competenza della direzione generale;

7) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego agli aventi titolo;

8) richiesta agli organi competenti delle informazioni per l'accertamento d'ufficio della buona condotta ai fini di cui al numero precedente;

9) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui al n. 6;

10) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

11) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

12) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali, negli affari di competenza della sezione cui sono preposti;

13) deposito, a seguito di richiesta del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali e straordinari;

14) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti agli altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi o estratti conformi e documenti nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal direttore generale;

2) dichiarazione di ricevimento di atti, documenti e pubblicazioni da inserire nei fascicoli personali;

3) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dai superiori negli affari di competenza;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

5) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

6) autenticazione di atti e certificazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato per notizia alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1406)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare per la direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale dell'istruzione secondaria di 1° grado sono i seguenti:

A - *Provvedimenti riguardanti il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti dipendenti dalla direzione generale*:

1) esclusione da esami e da concorsi, nonchè dal collocamento in ruolo in applicazione di particolari disposizioni di legge, per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente o in conformità del parere del consiglio d'amministrazione nei casi in cui è richiesto detto parere;

2) proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

3) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi di rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento o di perdita della cittadinanza italiana;

4) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio;

5) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

6) modifica e rettifica del cognome negli atti di carriera;

7) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità con le modalità indicate negli articoli 42 e seguenti del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

8) cancellazione dal ruolo del personale cessato dal servizio o che ha conseguito la nomina in altri ruoli;

9) denunzia alla procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

10) promozione dell'azione di rivalsa nei casi di cui al secondo comma dell'art. 22 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

11) diffida ai sensi dell'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) provvedimenti di cessazione dal rapporto di impiego ai sensi dell'art. 131 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) mandati diretti per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per infermità dipendente da cause di servizio, nonchè relativi ad interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio, di quelli cessati dal servizio e delle loro famiglie, nei casi non attribuiti alla competenza degli organi periferici;

14) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) esclusione dagli scrutini, dai concorsi ed esami di promozione dei dipendenti sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dall'art. 97, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) destituzione di diritto a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti in giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

19) collocamento a riposo a domanda;

20) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria, fuori dei casi in cui tale competenza è attribuita ai provveditori agli studi;

21) predisposizione del progetto di liquidazione provvisoria dell'indennità di buon'uscita.

B - *Provvedimenti riguardanti soltanto il personale non insegnante degli istituti dipendenti*:

22) provvedimenti di diniego di assunzione in ruolo per chiamata diretta di invalidi od appartenenti a categorie assimilate per mancanza di posti o per difetto, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente;

23) esonero dal periodo di prova quando ricorrano le condizioni stabilite dal penultimo comma dell'articolo 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

24) provvedimenti di attribuzione di aumenti anticipati di stipendio per merito, in esecuzione della scelta deliberata dal consiglio di amministrazione.

C - *Altri provvedimenti*:

25) richiesta di parere al consiglio superiore della pubblica istruzione sugli affari per i quali sia prescritto il parere preventivo di detto organo;

26) richiesta agli organi competenti della designazione di presidenti o di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi, nonchè di componenti di commissioni, consigli, collegi, comitati istituiti per legge o per regolamento;

27) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

28) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali o di somme erroneamente versate in tesoreria;

29) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'amministrazione;

30) provvedimenti di rigetto delle domande di erezione in ente morale per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

31) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

32) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado sono:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione degli atti per i quali è prescritta detta pubblicazione;

2) trasmissione alla ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, degli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il controllo e il visto di detti organi;

3) trasmissione degli atti ad altri uffici nei casi in cui la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prescritta da norme particolari;

4) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, della deliberazione del consiglio di amministrazione sulla proroga eccezionale dell'aspettativa ai sensi dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) richiesta, in fase istruttoria, di atti, dati e notizie occorrenti ai fini dell'accertamento dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

6) richiesta di documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e di preferenze ai candidati che hanno superato prove di esame e di concorso che rientrano nella competenza della direzione generale;

7) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego agli aventi titolo;

8) richiesta agli organi competenti delle informazioni per l'accertamento d'ufficio della buona condotta ai fini di cui al numero precedente;

9) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui al n. 6;

10) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

11) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

12) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali, negli affari di competenza delle sezioni cui sono preposti;

13) deposito, a seguito di richiesta del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali e straordinari;

14) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti agli altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi o estratti conformi di atti e documenti, nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal direttore generale;

2) dichiarazione di ricevimento di atti, documenti e pubblicazioni da inserire nei fascicoli personali;

3) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dai superiori negli affari di competenza;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

5) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

6) autenticazione di atti e certificazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato per notizia alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1405)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle alberature ai margini della S. S. n. 47 « Valsugana » nel comune di Piazzola sul Brenta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le alberature ai margini della strada statale 47 « Valsugana » nel tratto che corre lungo il territorio del comune di Piazzola sul Brenta;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Piazzola sul Brenta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto della località stessa;

Riconosciuto che le alberature predette hanno notevole interesse pubblico perchè, costituendo un suggestivo tunnel verde, conferiscono alla località un indubbio abbellimento ed un aspetto assai caratteristico;

Decreta:

Le alberature ai margini della strada statale n. 47 « Valsugana » nel tratto che corre lungo il territorio del comune di Piazzola sul Brenta hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Piazzola sul Brenta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita, il giorno 2 dicembre 1967, alle ore 8,30 presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova, per la trattazione degli argomenti distintamente accennati di seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

Il presidente apre la seduta invitando la commissione ad esaminare il primo argomento all'ordine del giorno: « Protezione alberature ai margini della strada statale n. 47 « Valsugana » (in comune di Piazzola sul Brenta).

(*Omissis*).

La commissione, delibera all'unanimità di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, per i motivi sopra indicati ed a completamento dei provvedimenti già adottati in precedenti sedute relativamente al bene immobile di cui trattasi, l'imposizione del vincolo di tutela, previsto dalle menzionate disposizioni di legge, alle alberature del territorio del comune di Piazzola sul Brenta.

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Drago Vincenzo, i maggiori di pubblica sicurezza Lombardo Rosario e Antonucci Egidio ed il capitano di pubblica sicurezza Petraccaro Icilio vennero designati, per il biennio 1969-1970, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Drago Vincenzo, i maggiori Lombardo Rosario e Antonucci Egidio ed il capitano Petraccaro Icilio sono stati trasferiti, rispettivamente in data 13 maggio, 25 settembre e 12 giugno 1969 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Drago, dei maggiori Lombardo e Antonucci e del capitano Petraccaro, per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Bari, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1970:

1) tenente colonnello di pubblica sicurezza Picardi Edgardo, comandante del raggruppamento guardie di pubblica sicurezza di Bari, in sostituzione del tenente colonnello Drago Vincenzo;

2) maggiore di pubblica sicurezza Pittui Giovanni, comandante dell'XI reparto mobile guardie di pubblica sicurezza di Bari, in sostituzione del maggiore Lombardo Rosario;

3) maggiore di pubblica sicurezza Aiezza Angelo, dell'ispettorato 13ª zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Bari, in sostituzione del maggiore Antonucci Egidio;

4) maggiore di pubblica sicurezza Galante Damiano, comandante della sezione di polizia stradale di Lecce, in sostituzione del capitano Petraccaro Icilio.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro: RESTIVO

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Modificazione ai decreti ministeriali 15 novembre 1965 e 16 febbraio 1966 contenenti norme di organizzazione dei comitati regionali per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 966, recante autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica per l'anno finanziario 1970;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1965 e 16 febbraio 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 novembre 1965 e n. 55 del 3 marzo 1966, recanti norme per regolare l'attività e l'organizzazione dei comitati regionali per la programmazione economica;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai decreti 15 novembre 1965 e 16 febbraio 1966 sopracitati;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 novembre 1965, citato in premessa, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 16 febbraio 1966, è sostituito dal seguente:

« Al presidente è assegnata una indennità, a titolo di rimborso spese, da corrispondersi a carico dei fondi di cui all'art. 8, nella misura stabilita con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

(1426) *Il Ministro*: CARON

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e zone sottostanti del comune di Bassiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e zone sottostanti del comune di Bassiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bassiano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sig. Benedetto D'Erme che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il vecchio caratteristico nucleo, nel comune di Bassiano denso di manufatti prevalentemente in calcare, circondato dalla cinta delle antiche mura con belle torri semicilindriche, con pittoresche piazzette e vie suggestive, forma un complesso di cose immobili aventi un rilevante valore estetico e tradizionale. Il suddetto caratteristico, inoltre, rilevato su un colle e circondato da verdi pendici forma un insieme panoramico di notevole bellezza. Nell'abitato e nelle zone circostanti, infine, esistono punti pubblici di visuali dai quali può godersi un ampio panorama verso la cerchia dei monti che gli fanno corona;

Decreta:

L'abitato e le zone sottostanti del comune di Bassiano hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Bassiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Latina

Verbale n. 17

Oggi, 28 novembre 1966, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) BASSIANO - Abitato e zone sottostanti - Vincolo panoramico

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Bassiano e le zone sottostanti per una profondità di ml. 50 (cinquanta) dal ciglio inferiore della strada di circonvallazione e da via Roma.

(*Omissis*).

(1401)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Approvazione del piano territoriale paesistico della località « Portonovo », in comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1953, con il quale la località « Portonovo » sita nel comune di Ancona veniva soggetta alle disposizioni della citata legge n. 1497 del 1939, e considerata l'opportunità di sottoporre la località medesima alle normative di un piano territoriale paesistico;

Visto il progetto di piano territoriale paesistico all'uopo redatto dalla soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie delle Marche;

Considerato che il progetto medesimo è stato pubblicato a cura del sindaco del comune interessato mediante affissione all'albo comunale e contemporaneo deposito nella segreteria per un periodo di mesi tre;

Viste le opposizioni prodotte dagli interessati nei confronti del sopracitato progetto di piano;

Considerato che il progetto di piano territoriale paesistico della località denominata « Portonovo » sita in

Ancona, è stato quindi sottoposto al parere di una apposita commissione, all'uopo istituita come previsto dall'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la relazione con cui la commissione medesima, esaminato il piano, ha ritenuto di proporre che esso sia modificato nei termini di cui agli schemi di elaborato grafico e di regolamento allegati alla relazione stessa;

Ritenuto che il piano territoriale paesistico della località « Portonovo » così modificato, appare idoneo a raggiungere i fini previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

Il piano territoriale paesistico della località denominata « Portonovo », sita nel territorio del comune di Ancona, è approvato nella redazione di cui all'elaborato grafico ed alle norme di regolamento allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Proroga al 31 dicembre 1969 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso, istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze di traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1960;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967;

Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1968;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro per le finanze
Bosco

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
Gaspari

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Autorizzazione all'Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio termine, ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 18, primo comma, della citata legge n. 717, il quale prevede che alla concessione dei mutui a tasso agevolato, provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Visti i decreti ministeriali in data 9 agosto 1966, 7 giugno 1967, 19 gennaio 1968, 9 novembre 1968 e 5 agosto 1969, con i quali sono stati designati gli istituti autorizzati a concedere i finanziamenti previsti dal citato art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Ritenuta la necessità di concedere la predetta autorizzazione anche all'Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio termine adottando la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Art. 1.

L'Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio termine, è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito alberghiero di cui all'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 2.

L'intervento dell'Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio termine, nelle operazioni creditizie con-

template dalla predetta legge n. 717 è subordinato alla osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto dalle disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra del regalo novità e I Rassegna dei viaggi e delle vacanze », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra del regalo novità e I Rassegna dei viaggi e delle vacanze », che avrà luogo a Genova dal 18 al 30 marzo 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1721)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Proroga del termine di presentazione delle denunce delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1969-70.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 16 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 29 gennaio 1970, concernente l'obbligo per i produttori di grano duro di presentare le denunce delle superfici investite a tale cereale nell'annata agraria 1969-70, ai fini dell'acquisizione del diritto all'integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore del grano duro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dètte denunce, già fissato al 28 febbraio 1970 con il decreto ministeriale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denunce relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1969-70 è prorogato al 31 marzo 1970.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 dicembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nei comuni di Amelia e Guardea

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1970 ai sensi dell'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, al colombaccio, istituito fino al 30 giugno 1971 con decreto ministeriale 21 agosto 1968, viene esteso a tutte le specie di selvaggina nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nei territori dei comuni di Amelia e Guardea (Terni) della superficie di ha. 2100 circa, i cui confini sono stati delimitati con il citato decreto ministeriale 21 agosto 1968.

(1475)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Guglielmo Taglieri, nato a Napoli il 25 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 25 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1485)

Il dott. Enrico Bianchi, nato a Roma il 21 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 14 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1486)

Il dott. Vitale Olivieri, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 24 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 23 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(1487)

Il dott. Raffaele Tucciarone, nato a Minturno (Latina) il 28 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 28 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1488)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Ercolano

Con decreto provveditoriale n. 59336 in data 6 febbraio 1970, sono stati approvati con stralci e prescrizioni il programma di fabbricazione ed il piano di zona (comprensorio Caprile) del comune di Ercolano (Napoli), redatti ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1449)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1970, registro n. 2 Difesa, foglio n. 171

Lorusso Angelo, nato a Gravina (Bari) il 24 giugno 1913, caporal maggiore in congedo, distretto militare di Bari:

E' incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli con regio decreto 18 febbraio 1943. (Bollettino Ufficiale 1943, dispensa 65, pagina 4734) e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(1429)

Decreto presidenziale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1970, registro n. 2 Difesa, foglio n. 168

Savini Giovanni, nato a Malegno (Brescia) il 26 gennaio 1915, caporale in congedo, distretto militare di Brescia:

E' incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli con regio decreto 31 ottobre 1941. (Bollettino Ufficiale 1942, dispensa 17, pagina 1058) e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(1430)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha concesso i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile.

Borneo Attilio, brigadiere dei carabinieri, il 14/30 gennaio 1968 in Santa Margherita Belice (Agrigento).

Armao Calogero, carabiniere, il 14/30 gennaio 1968 in Santa Margherita Belice (Agrigento).

Giordano Domenico, maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri, il 15/30 gennaio 1968 in Santa Margherita Belice (Agrigento).

Pattarozzi Giancarlo, carabiniere, il 15/25 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

Salvucci Giulio, carabiniere, il 15/25 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

Sitibondo Pasquale, guardia di pubblica sicurezza, il 15 novembre 1968 in Palermo.

Basta Domenico, appuntato di pubblica sicurezza, il 26 gennaio 1969 in Taranto.

Mella Pasquale, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 15 febbraio 1969 in Genova-Brignole.

(1557)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 27 aprile 1962 relativo allo scioglimento della società cooperativa « Giuseppe Toniolo », con sede in Valentano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 gennaio 1970, è stato revocato il decreto ministeriale 27 aprile 1962, con cui la società cooperativa « Giuseppe Toniolo », con sede in Valentano (Viterbo), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Lombardi ne è stato nominato commissario liquidatore.

(1433)

Costituzione dell'Istituto nazionale di assistenza per i contadini

Con decreto in data 6 febbraio 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Istituto nazionale di assistenza per i contadini, promossa dall'Alleanza nazionale dei contadini, e ne è stato approvato lo statuto.

(1451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 Mod. 241 D.P. — Data: 16 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Noto Millefiori Vincenzo — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 2.000.

Roma, addì 9 febbraio 1970

(1432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 2 marzo 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,80	586,80	587 —	586,80	586,30	586,80	586,80	586,80	586,80	586,80
Franco svizzero .	146,44	146,28	146,36	146,285	146,25	146,28	146,275	146,285	146,28	146,30
Corona danese .	83,97	83,98	84 —	83,97	83,95	83,98	83,97	83,97	83,98	83,98
Corona norvegese .	88,12	88,12	88,15	88,14	88,15	88,13	88,14	88,14	88,13	88,10
Corona svedese .	121,13	121 —	121,10	121,04	121 —	120,90	121,035	121,04	120,98	121 —
Fiorino olandese	173,06	173,01	173,02	172,94	173 —	172,95	172,94	172,94	172,98	173 —
Franco belga .	12,67	12,672	12,6775	12,6735	12,68	12,67	12,675	12,6735	12,671	12,67
Franco francese .	113,55	113,57	113,58	113,545	113,55	113,52	113,55	113,545	113,52	113,50
Lira sterlina .	1514,95	1515,70	1515,20	1515,50	1515,25	1515,75	1515,40	1515,50	1515,75	1515,75
Marco germanico .	170,63	170,63	170,70	170,70	170,60	170,62	170,67	170,70	170,62	170,62
Scellino austriaco .	24,34	24,34	24,3450	24,3440	24,30	24,34	24,345	24,3440	24,34	24,34
Escudo portoghese	22,12	22,12	22,13	22,12	22,15	22,12	22,115	22,12	22,12	22,12
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,03	9,019	9 —	9,01	9,015	9,019	9,01	9,01

Media dei titoli del 2 marzo 1970

Rendita 5 % 1935	90,70
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,525
» 3,50 % (Ricostruzione) .	80,775
» 5 % (Ricostruzione) .	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria) .	85,375
» 5 % (Città di Trieste) .	91,15
» 5 % (Beni esteri)	85,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,70
» 5,50 % » » 1968-83	90,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,525
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,225
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	90,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1970

Dollaro USA .	629,50
Dollaro canadese	586,80
Franco svizzero	146,28
Corona danese .	83,97
Corona norvegese	88,14
Corona svedese	121,037
Fiorino olandese	172,94
Franco belga	12,674
Franco francese	113,547
Lira sterlina .	1515,45
Marco germanico .	170,685
Scellino austriaco	24,344
Escudo portoghese	22,117
Peseta spagnola	9,017

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 338, con il quale venne bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato decreto del 10 giugno 1969, è così costituita:

Presidente:

Vetrano avv. Gaetano, Presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Daniele prof. dott. Nicola, consigliere di Stato;

Granito dott. Fernando, consigliere di Stato;

Tamburrino prof. dott. Giuseppe, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Eugenio Di Bari, ispettore capo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere per i lavori della commissione graverà sul cap. 1081 Bilancio tesoro, anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1970
Registro n. 2 Pres., foglio n. 46

(1762)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ragioniere o del diploma di maturità classica o scientifica o del diploma di segretario d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o qualifica corrispondente ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato A), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono l'indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-ter della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e

partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto dall'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato *A*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti:

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

nozioni di legislazione mineraria;

lingua estera: francese o inglese o tedesca a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico-economico.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica corrispondente.

Alla commissione devono essere aggregati i membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (ex coeff. 202) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso uno dei seguenti distretti minerari: Carrara, Bergamo, Bologna, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Torino, Trieste, o presso le sezioni dell'ufficio nazionale degli idrocarburi di Bologna e di Napoli.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1970
Registro n. 1, *foglio n.* 369

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso . . . .
in prova nella carriera . . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere *iscritto nelle liste elettorali del comune* di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere *in possesso del seguente titolo di studio* . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .; .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6). .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova ed orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi, specificando la non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1435)

Concorso per esami a venti posti di capo ufficio aggiunto in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli ed uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 23 febbraio 1968, concernente fra l'altro la istituzione del ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato;

Vista la legge del 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di capo ufficio aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei suddetti venti posti, sette sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, e dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti che non venissero coperti nell'aliquota come sopra ripartita, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali, politiche e amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime (sezione armamenti), in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 161 del sopracitato testo unico n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimeno dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elezioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugosalvia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione di decreti legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale

delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale, che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario, aggiunto o corrispondente;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa

dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte

1) calcolo della probabilità (teoremi e problemi fondamentali); statistica metodologica, demografica ed economica;

2) matematica finanziaria ed attuariale;

3) istituzioni di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto pubblico: costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni generali di legislazione sociale;

3) legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

4) lingua francese o inglese a scelta del candidato, conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo. (Il candidato indicherà nella domanda la lingua prescelta).

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, due professori esperti nelle lingue francese ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera saranno assegnate ai candidati non più di due ore di tempo Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Dovranno in ogni caso, allegare le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli artt. 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto in prova (ex coeff. 229) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e conseguiranno la nomina a capo ufficio aggiunto se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ufficio aggiunto in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 53

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il (1) . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . . in prova nella carriera . . . . . del ruolo .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di / non — aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1968.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1. Cultura generale, italiano, storia e geografia	Istituti d'arte	2
2. Aritmetica, geografia, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità, scienze - Aritmetica, geometria e scienze - Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia - Matematica, scienze e tecnologia	Id.	2
3. Scienze naturali e chimica - Elementi di scienze	Id.	1
4. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	1
5. Disegno dal vero - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera e professionale - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale - Disegno di ornato e professionale - Ornato - Disegno di figura - Disegno di figura, con elementi di anatomia, di disegno architettonico e ornamentale - Figura	Id.	1
6. Ceramica - Ceramica e relativo disegno professionale - Decorazione ceramica e disegno professionale relativo	Id.	1
7. Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa	Id.	2
8. Arte del tessile e disegno professionale relativo - Tessitura e stampatura stoffe	Istituti d'arte	1
9. Arte del merletto e del ricamo e disegno professionale relativo	Id.	1
10. Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale - Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzione - Disegno ornamentale	Id.	2
11. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e relativo disegno professionale - Decorazione murale - Disegno e pittura applicata alla decorazione murale - Pittura decorativa - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Scuole d'arte	1
12. Ceramica - Ceramica e relativo disegno professionale - Decorazione ceramica e disegno professionale relativo	Id.	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio, alla data del presente bando ed appartenere, alla data del 1° ottobre 1968, al ruolo organico degli insegnanti delle materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1968, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) aver riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento della posizione di anzianità di cui alla lettera *a*) del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile, semprechè il concorrente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini della ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione
Documentazione - Termini - Esclusioni

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e da inoltrare a mezzo raccomandata, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto in cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa, posseduta al 30 settembre 1968.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1968 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve, inoltre, allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore a quella del 1° ottobre 1968. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1965-66, 1966-67, e 1967-68 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1968 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo di istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare n. 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciare in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dall'apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1968.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 75 punti su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 147

(1441)

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a posti di insegnanti d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1969 negli istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnanti d'arte applicata in servizio negli istituti d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1969.

Detti concorsi sono per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio.

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
1. Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta	1
2 Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica . . .	1
3. Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1969, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) dal primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Coloro che hanno ottenuto la valutazione del servizio militare, agli effetti del raggiungimento dell'anzianità richiesta per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio, per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Termini - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai presenti concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza L. Sturzo, 23 - Roma-EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiati statizzati);

f) data della promozione a ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1969;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1969 e non gli risulti comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1969.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, divisione II, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dal capo di istituto e attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituti;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1969 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito in merito alla loro valutazione nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale, 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1969.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970, *Registro n.* 2, *foglio n.* 172.

(1439)

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, a posti di insegnanti d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1968 negli istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnanti d'arte applicata in servizio negli istituti d'arte, relativi ai posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1968.

Detti concorsi sono per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio:

	Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione plastica - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra - Lavorazione dell'alabastro - Intagli in marmo - Formatura e stucco - Formatura	1
2	Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta	1
3.	Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica	1
4.	Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1968, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi, e, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso. non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) dal primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Coloro che hanno ottenuto la valutazione del servizio militare, agli effetti del raggiungimento dell'anzianità richiesta per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, non possono usufruire del medesimo beneficio, per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Termini - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai presenti concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 - Roma - Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1968;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1968 e non gli risulti comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da lire 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1968.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1965-66, 1966-67, 1967-68, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituti;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1968 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1968.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 115

(1438)

Sospensione dell'esecuzione del bando di concorso alla cattedra di « Storia » presso l'Università di Salerno

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1969, n. 309, con il quale è stato bandito, tra gli altri, un concorso alla cattedra di « Storia » presso l'Università di Salerno (già Istituto universitario di magistero di Salerno);

Vista l'ordinanza della sezione sesta del Consiglio di Stato emessa in data 27 gennaio 1970, su ricorso giurisdizionale del prof. Fausto Palumbo, con la quale è disposta la sospensione dell'esecuzione del predetto decreto;

Decreta:

E' sospesa, fino a nuova disposizione, l'esecuzione del decreto ministeriale 6 dicembre 1969, citato in premessa, per la parte concernente il bando del concorso alla cattedra di « Storia » presso l'Università di Salerno.

Roma, addì 10 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1491)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese;

Visto il decreto ministeriale in data 16 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese, nell'ordine appresso indicato:

1. Cantanna dott. Pietro	punti	88,54	su 132
2. Silvano dott. Guido	»	88,10	»
3. Caimmi dott. Luigi	»	86,35	»
4. Gaggeri dott. Ernesto	»	84.83	»
5. Gracili dott. Rino	»	83.39	»
6. Richi dott. Giovanni	»	79.20	»
7. Ferri dott. Pasquale	»	78.18	»
8. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
9. Campanella dott. Giovanni	»	75.75	»
10. Guerrieri dott. Domenico	»	75.37	»
11. Ronza dott. Vincenzo	»	75.09	»
12. Fornaciari dott. Raul	»	74.48	»
13. Landoni dott. Luigi	»	73.56	»
14. Giannetti dott. Giunio	»	73.20	»
15. Riolfatti dott. Tullio	»	72.78	»
16. Ioli dott. Giovanni	»	72.40	»
17. Polledri dott. Giuseppe	»	72.21	»
18. Procaccini dott. Domenico	»	71.81	»
19. Palatiello dott. Vincenzo	»	70.69	»
20. Montefusco dott. Gerardo	»	70.50	»
21. Oddone dott. Francesco	»	70.08	»
22. Colia dott. Giuseppe	»	69.16	»
23. Tollis dott. Aldo	»	68.40	»
24. Dell'Isola dott. Erasmo	»	65.93	»
25. Stefani dott. Pietro	»	65.43	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(1477)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto contatore, pesatore e verificatore di monete.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 11 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1969, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 253, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto contatore, pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(1496)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto meccanico.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 11 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1969, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 255, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto meccanico, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(1497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1777, in data 9 settembre 1969, con cui venne bandito concorso per soli titoli, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per un posto di ostetrica condotta del comune di Calcinato;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice dello stesso concorso;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche di Brescia, nonchè la segnalazione della giunta municipale di Calcinato, in data 29 dicembre 1969;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, per il conferimento ai sensi dell'art. 73 del vigente testo unico delle leggi sanitarie di un posto di ostetrica condotta del comune di Calcinato, è composta come qui di seguito indicato:

Presidente:

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto di Brescia.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di prima classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia;

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia e primario degli spedali civili di Brescia;

Curone dott. Aldo, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Chiari, designato dall'ordine dei medici di Brescia;

Corsini Livia, ostetrica condotta di Pompiano.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; inoltre, esso sarà anche affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Calcinato.

Brescia, addì 12 febbraio 1970

(1468) *Il medico provinciale*: RAFFO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.